

Banca di Verona credito cooperativo cadidavid s.c.p.a.

Via Forte Tomba, 8

37135 Verona

www.bancadiverona.it



Regolamento di ammissione a socio

Edizione 2012

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE A SOCIO
DELLA BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO DI CADIDAVID S.C.P.A
(Approvato dal Consiglio di amministrazione il 26.01.2012)

Sommaro

Art. 1 – Aspetti procedurali	pag. 2
Art. 2 – Criteri generali	pag. 3
Art. 3 – Requisiti di onorabilità	pag. 3
Art. 4 – Ammissione a Socio di persone fisiche	pag. 3
Art. 5 – Criteri ulteriori	pag. 4
Art. 6 – Ammissione a Socio di persone non fisiche	pag. 4
Art. 7 – Requisiti di insediamento ed operatività per le persone non fisiche	pag. 4
Art. 8 – Criteri ulteriori per l'ammissione a Socio di persone non fisiche	pag. 4
Art. 9 - Altri criteri in deroga agli articoli dal nr. 4 al nr. 8 del Regolamento	pag. 5
Art.10 - Ammontare minimo della partecipazione sociale	pag. 5
Art.11 – Disposizioni generali	pag. 5
Art.12 – Diritti e doveri dei Soci	pag. 5

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a Socio della Banca di Verona Credito cooperativo Cadidavid S.c.p.a..

I criteri di seguito individuati hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di amministrazione sulla materia.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.02.2012.

Art. 1 – Aspetti procedurali.

L'esame delle domande di ammissione a Socio pervenute alla Banca deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione almeno una volta entro la fine di ogni trimestre solare e comunque nel rispetto dell'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può riservarsi di approfondire l'esame di una o più domande nel corso di una seduta successiva, sempre che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art. 8 dello Statuto sociale, ossia entro il termine di 90 giorni dal suo ricevimento.

Il Consiglio di amministrazione, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e del diritto fisso di segreteria per l'ammissione a Socio, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima sul libro soci.

Art. 2 – Criteri generali.

Il Consiglio di amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a Socio che appaiono motivate dal fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93.

Art. 3 – Requisiti di onorabilità.

Per l'esame dei requisiti di onorabilità previsti esclusivamente dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare in ordine alla ammissione, verificando la loro sussistenza, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'aspirante Socio.

Per la verifica dei requisiti previsti come obbligatori per Legge dovrà essere acquisita idonea dichiarazione richiesta dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione a libro soci.

Art. 4 – Ammissione a Socio di persone fisiche.

Requisiti di residenza e operatività.

Per l'ammissione a Socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune, quando non costituisce fatto notorio comunque indicato dall'aspirante Socio con idonea dichiarazione.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo i criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante Socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa ovvero a progetto a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione della azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) sia proprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali sugli stessi nella zona di competenza della Banca, secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito dell'operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti insediati nella zona di competenza della Banca.

Art. 5 – Criteri ulteriori.

Non potranno essere ammessi a Socio della Banca soggetti che:

- a) siano amministratori, sindaci, dipendenti, promotori finanziari o collaboratori di società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Banca, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia e comunque tutti i soggetti che svolgano, a giudizio del Consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Banca;
- b) siano, a giudizio del Consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti;
- c) al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino con essa, da almeno 12 mesi, in modo significativo e continuativo in rapporto alla loro potenzialità, fatte salve le seguenti possibili deroghe a discrezione del Consiglio di amministrazione:
 - il richiedente sia una persona non fisica ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento;
 - nel caso di persone fisiche, il richiedente sia un nominativo conosciuto perché Socio o dipendente di persona non fisica Socia della Banca oppure sia coniuge o figlio/a di Socio;
- d) siano notoriamente conosciuti per aver concorso a produrre dissesti economici e/o finanziari al proprio o all'altrui patrimonio.

Fatti salvi i diritti acquisiti, i dipendenti della banca possono essere ammessi a Socio in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti; costituisce elemento preferenziale per l'ammissione l'anzianità di servizio.

Art. 6 – Ammissione a Socio di persone non fisiche.

Per persone non fisiche si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste nel codice civile.

I requisiti di onorabilità previsti dalla Legge e dallo Statuto devono sussistere in capo ai soggetti che svolgono mansioni di amministrazione, direzione e controllo.

Art. 7 – Requisiti di insediamento e operatività per le persone non fisiche.

Per la individuazione della sede delle persone non fisiche, si fa riferimento alla nozione di sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Una persona non fisica si considera operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca quando abbia ivi stabilito un'unità locale nella quale svolga un'attività economica effettiva anche se non prevalente nel complesso delle proprie attività.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

Art. 8 – Criteri ulteriori per l'ammissione a Socio di persone non fisiche.

Costituisce criterio preferenziale per le persone non fisiche l'essere costituite e operanti da almeno un anno ed avere una buona reputazione commerciale.

Art. 9 – Altri criteri in deroga agli articoli dal nr. 4 al nr. 8 del Regolamento.

Il Consiglio di amministrazione potrà accettare le domande di ammissione a Socio in deroga ai precedenti art. dal nr. 4 al nr. 8, mediante delibera specificatamente motivata e approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione, pur sempre nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto.

Art. 10 - Ammontare minimo della partecipazione sociale.

Il numero minimo delle azioni sottoscrivibili dai nuovi soci è così determinato:

nr. 3 azioni: persone fisiche fino al compimento del trentesimo anno di età e oltre il sessantesimo anno di età;

nr. 5 azioni: persone fisiche comprese tra il trentunesimo anno e il sessantesimo anno di età;

nr. 10 azioni: società di persone ed enti "No Profit";

nr. 20 azioni: società di capitali.

Il raggiungimento del numero minimo delle azioni sociali è altresì richiesto:

- nel caso di subentro mortis causa di cui all'art. 11 dello Statuto sociale, in capo all'erede subentrante;
 - nel caso di cessione inter vivos da Socio a non Socio, purché autorizzata ai sensi del 1° comma dell'art. 21 dello Statuto sociale, in capo al cessionario e, nel caso di cessione parziale, anche al cedente;
 - nel caso di cessione inter vivos tra soci, comunicata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, in capo al cessionario e nel caso di cessione parziale, anche al cedente.
- Non è ammesso il versamento rateizzato dell'importo delle azioni sottoscritte.

Art. 11 – Disposizioni generali.

Il Consiglio di amministrazione dispone che la domanda di ammissione a Socio per persone fisiche e per soggetti diversi dalle persone fisiche sia conforme al modello proposto dalla Banca.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.02.2012 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di amministrazione a tale data.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali e collaborare al buon andamento della Banca operando con essa in modo significativo, partecipando all'assemblea e tenendo un comportamento non in contrasto con gli interessi sociali.